

TAR Campania, Sezione I - Sentenza 24/10/2001 n. 5318
legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2.1

Sussiste il potere sanzionatorio dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'art.4, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., di comminare una sanzione ai soggetti richiesti ai sensi del comma sesto che si rifiutino o omettano di fornire i dati richiesti, non solo in caso di mancata risposta alle richieste che riguardano l'istruttoria degli appalti in corso o da iniziare, nella attività di vigilanza, ma anche quando le richieste della Autorità siano destinate a analisi economiche o statistiche, oppure siano propedeutiche a relazioni da fornire annualmente al Parlamento. La sanzione punisce il mancato rispetto della prescrizione che impone di fornire i dati richiesti, sia a fini di vigilanza che a fini statistici.